

E **tichettaturaenergetica.net.** Istruzioni per l'uso. Attivato il servizio gratuito per i distributori ANGAISA.

Vi informiamo che il nuovo servizio **etichettatura energetica.net** è **ATTIVO** e può essere liberamente utilizzato da tutte le aziende distributrici associate. Grazie alle numerose funzionalità di questo strumento (promosso da ANGAISA e realizzato dal partner tecnologico IdroLAB), le aziende associate potranno gestire in maniera efficace ed efficiente tutti i principali ONERI previsti dai Regolamenti UE nn. 811/812 del 2013, che hanno introdotto l'obbligo di produrre un'etichetta energetica specifica per insiemi di prodotti e componenti di impianto, assemblati e commercializzati da rivenditori che utilizzano prodotti di diversi fornitori. I Regolamenti prendono in considerazione, in particolare, i sistemi di generatori di calore abbinati a dispositivi solari e di controllo della temperatura, e inoltre i sistemi di scaldacqua abbinati a dispositivi solari. Tale obbligo è divenuto a tutti gli effetti operativo dal 26 settembre scorso e oggi, grazie a **etichettaturaenergetica.net**, è possibile realizzare sia l'etichetta di sistema, sia il "fascicolo tecnico" previsto dai Regolamenti, in maniera semplice e automatizzata, attingendo dai dati di prodotto presenti nella banca dati "Eureca2008" (ove disponibili) ovvero inserendo manualmente i dati,

in funzione della tipologia di "sistema" da prendere in considerazione. In questo modo non sarà necessario fare ricorso ai complicati schemi di calcolo previsti dalla normativa e, grazie a un servizio interamente gratuito per le sole aziende associate ANGAISA, potranno essere colte tutte le opportunità commerciali legate alla vendita dei "sistemi" e al servizio erogato alla clientela. Entro la fine dell'anno verrà reso disponibile un ulteriore livello di servizio, che consentirà ai distributori ANGAISA di far accedere a **etichettaturaenergetica.net** anche la propria **clientela professionale**.

Riportiamo di seguito i link che consentono di visualizzare due video relativi alle modalità di accesso e utilizzo del servizio **etichettaturaenergetica.net**.

Presentazione
<https://vimeo.com/142362984>

Configurazione Sistema
<https://vimeo.com/142368236>

Segnaliamo inoltre che IdroLAB ha programmato specifici corsi di formazione on-line, che si terranno di venerdì, nelle seguenti date di ottobre e novembre:

Dalle ore 9,30 alle 10,30 nei giorni : 6-11 | 13-11 | 20-11 | 27-11

Chi intende partecipare al corso deve:

1. Avere l'account attivato nel servizio **etichettaturaenergetica.net**
2. Prenotarsi attraverso il form contatti (<http://www.etichettaturaenergetica.net>)



ca.net/it/p/contatti/) indicando nel messaggio "PRENOTAZIONE CORSO ON-LINE DEL" seguito da una delle date indicate.

3. Ricevuta la prenotazione, IdroLAB verificherà la disponibilità per la singola sessione (max. 25 utenti per sessione) ed invierà una mail di riscontro confermando la data richiesta o proponendo una data diversa. La mail di conferma conterrà le istruzioni per il collegamento. Per la risoluzione di eventuali problemi tecnici sarà presente, nella mail di conferma, un numero telefonico da chiamare.

Per informazioni:
innotech@angaisa.it

Soci

Ammissione nuovi soci

Il 28 ottobre scorso il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione delle seguenti aziende distributrici in qualità di Soci Ordinari:

- CLIMASERVICE Srl di Fontanelle (TV);
- ETV MORELLO SpA di Bassano del Grappa (VI);
- GREGOLO Srl di Noventa Vicentina (VI);

- S.A.R.P. Snc di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

Normative

Fisco



Modello 730 precompilato. Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con il Comunicato stampa del 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver avvisato 220.000 contribuenti di possibili anomalie riguardanti la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed, eventualmente, a porre rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di tali comunicazioni sono coloro che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta

2014, pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che i destinatari di tali comunicazioni possono presentare il Modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (ossia entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre), beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

Rimborsi fiscali. Accredito sul conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sta chiedendo a 50.000 società attraverso la PEC di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere sul conto corrente i rimborsi fiscali.

Con il Comunicato stampa del 16 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di erogare i rimborsi fiscali in modo più sicuro e rapido, sta chiedendo a 50.000 società - attraverso la posta elettronica certificata (PEC) - di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.

Si precisa che gli inviti sono recapitati agli indirizzi PEC delle società presenti nel registro delle imprese.

1. Come comunicare l'IBAN.

Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente è necessario fornire il codice IBAN. Per evitare il rischio di phishing, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'IBAN non deve essere inviato per posta, e-mail o via PEC. L'Amministrazione finanziaria, inoltre, non invia e-mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software ed applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.

2. I canali per comunicare l'IBAN.

Due sono i canali sicuri per comunicare l'IBAN:

- i servizi on-line disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
- gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.

Equitalia. Rateizzazione delle cartelle. Contribuenti decaduti dal beneficio tra il 22 ottobre 2013 ed il 21 ottobre 2015.

I contribuenti decaduti dal piano di rateiz-

zazione tra il 22 ottobre 2013 ed il 21 ottobre 2015, possono chiedere nuovamente una dilazione entro il 21 novembre 2015.

Equitalia rende noto che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 ed il 21 ottobre 2015 possono chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino ad un massimo di 72 rate mensili.

A tal fine, occorre presentare la domanda entro il **21 novembre 2015**.

I moduli sono disponibili presso gli uffici territoriali di Equitalia o sul sito www.equitalia.it, nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell'Area Cittadini e nell'Area Imprese.

Il nuovo piano di rateizzazione che viene concesso non è prorogabile e il contribuente decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Per quanto riguarda i piani di rateizzazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, il contribuente può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

I contribuenti che hanno ottenuto una sospensione giudiziale od amministrativa possono interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento.

Allo scadere della sospensione possono chiedere di rateizzare il debito residuo fino ad un massimo di 72 rate.

Trasferita e rimborso chilometrico al dipendente che utilizza la propria auto.

L'Agenzia delle Entrate precisa che se il tragitto risulta maggiore rispetto a quello calcolato per partire dal posto di lavoro, il maggior rimborso chilometrico corrisposto al dipendente costituisce reddito imponibile.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito alla trasferita del dipendente fuori dal territorio comunale, con utilizzo della propria auto.

Nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulta maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.



Società in accomandita semplice. Modifica qualifica soci e responsabilità.

Il Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza, ha ampliato la responsabilità del socio accomandante.

Il socio accomandante, che a seguito di una modifica dell'assetto societario diventa socio accomandante, rimane lo stesso illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società all'epoca in cui egli rivestiva il ruolo di socio accomandante.

Lo ha deciso il Tribunale Ordinario di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, con sentenza 8800/2015, ampliando la responsabilità del socio accomandante che, in linea di principio ed a differenza del socio accomandante, risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale conferita nella società.

Lavoro



CCNL Terziario. Seconda tranches di aumenti contrattuali.

Il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi prevede l'erogazione di una seconda tranches di aumenti contrattuali per il mese di novembre.

Il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 (vedi ANGAISA Informa n. 366), ha previsto l'erogazione degli aumenti contrattuali in 5 tranches, di cui la seconda da erogare con la prossima retribuzione del mese di novembre.

Gli importi degli incrementi retributivi a partire dall'01.11.2015 sono i seguenti:

Livello Quadro: 26,04 – Tot. 147,57
Livello I: 23,46 – Tot. 132,93
Livello II: 20,29 – Tot. 114,99
Livello III: 17,34 – Tot. 98,28
Livello IV: 15,00 – Tot. 85,00
Livello V: 13,55 – Tot. 76,80
Livello VI: 12,17 – Tot. 68,94
Livello VII: 10,42 – Tot. 59,03.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al testo integrale dell'accordo disponibile all'interno del portale associativo.

Imprese e società



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • CCNL Dipendenti.

Assunzioni agevolate. Incentivi per l'assunzione di donne prive di impiego.

Individuati i settori e le professioni per gli incentivi all'assunzione di donne disoccupate.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto interministeriale 13 ottobre 2015 con il quale individua, per l'anno 2016, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. L'incentivo, pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e di durata variabile in relazione alla tipologia di assunzione (a tempo indeterminato, a tempo determinato, trasformazione a tempo indeterminato), trova applicazione in relazione alle assunzioni di donne ovunque residenti e di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del citato Decreto, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Incentivi e agevolazioni.

Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di settembre.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2010=100, è risultato, per il mese di settembre, pari a 107,00.

Sicurezza. Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Emanato il decreto dirigenziale del 22 settembre 2015 dei Ministeri del Lavoro della Salute e dello Sviluppo economico con il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si comunica che, con avviso pubblicato sulla G.U. n. 226 del 29 settembre 2015, è stato emanato il decreto dirigenziale del 22 settembre 2015 dei Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico che riporta, in allegato, l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015 (vedi ANGAISA Informa n. 364).

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abili-

tati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.

I soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni.

Il Ministero del lavoro può procedere, entro il periodo quinquennale di validità dell'iscrizione, al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti di idoneità di tali soggetti abilitati.

All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori.

Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Per ulteriori dettagli rimandiamo le aziende interessate all'allegato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Sicurezza.

Licenziamento. Giusta causa per chi crea tensione.

E' legittimo il licenziamento di quanti creano un clima di turbativa in azienda.

E' legittimo il licenziamento per giusta causa della dipendente che crea un clima di tensione in azienda, tenendo comportamenti di carattere minaccioso e ingiurioso verso altri lavoratori e violando deliberatamente alcune norme di legge attinenti l'attività aziendale.

La portata disciplinare di tali comportamenti potrebbe essere attenuata, qualora fossero stati provocati da vessazioni attuate dal datore di lavoro; tuttavia, il dipendente che volesse avvalersi di questa giustificazione dovrebbe provare l'esistenza delle molestie denunciate.

La sentenza della Corte di cassazione 17435/2015 afferma questi principi in relazione al licenziamento per giusta causa intimato da un'impresa operante nel settore farmaceutico nei confronti di una dipendente, accusata dall'azienda di aver creato un clima di tensione sul luogo di lavoro, mediante minacce e ingiurie rivolte verso colleghi e mediante la violazione deliberata di alcune norme di legge.

La Cassazione, confermando la decisio-

ne presa in appello, evidenzia che il Ccnl applicabile al rapporto di lavoro consentiva il licenziamento per giusta causa in presenza di condotte analoghe a quelle tenute dalla lavoratrice (comportamento minaccioso e ingiurioso durante il servizio, violazione delle norme di legge che regolano il deposito, la vendita e il trasporto di medicinali).

Il ragionamento implicito della sentenza – del tutto corretto e coerente con la lettura maggioritaria della giurisprudenza – è che la valutazione di proporzionalità tra una certa condotta e la giusta causa di licenziamento operata dal Ccnl ha carattere vincolante per il giudice.

La dipendente, nel ricorso per Cassazione, non si è limitata a contestare la proporzionalità del licenziamento rispetto ai fatti contestati, ma ha invocato anche l'attenuante della provocazione: secondo la lavoratrice, infatti, i comportamenti che avevano contribuito a creare il clima di tensione in azienda costituivano una reazione alle vessazioni attuate dal datore di lavoro nei suoi confronti.

La Corte respinge anche questo argomento, facendo leva sui principi generali che disciplinano l'onere della prova nelle controversie in materia di licenziamento. Sulla base di tali principi, è onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva esistenza dei fatti contestati al lavoratore, mentre è onere del dipendente dimostrare l'esistenza di fatti capaci di attenuare o escludere la rilevanza disciplinare della condotta (nel caso in questione, le presunte condotte datoriali di carattere persecutorio).

È il caso di ricordare che, qualora il licenziamento fosse ricaduto nella disciplina del contratto a tutele crescenti (Dlgs 23/2015, applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dal 7 marzo del 2015) la disciplina dell'onere della prova sarebbe stata, almeno in parte, diversa da quella descritta, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto fornire una "prova diretta" dell'inesistenza del fatto materiale contestato, al fine di poter invocare l'eventuale reintegrazione sul posto di lavoro.

Tornando alla sentenza, la Suprema corte, applicando i criteri generali di ripartizione dell'onere della prova alla vicenda sottoposta al proprio esame, fa notare che le condotte contestate alla dipendente sono state confermate in giudizio, in quanto la lavoratrice non ha mai contestata l'effettiva esistenza, limitandosi a invocare in maniera generica, come scusante per tali condotte, di aver subito persecuzioni da parte dell'azienda.

In questo modo, da un lato, è stata confermata la veridicità delle contestazioni aziendali, e dall'altro non sono stati forniti elementi sufficienti a escludere la rilevanza disciplinare di tali condotte.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA / BIMobject®



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e BIMobject®, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore degli strumenti e servizi erogati da BIMobject®. BIMobject®, multinazionale svedese nata nel 2012, quotata Nasdaq, è stata ideata per essere l'anello di congiunzione tra aziende e professionisti della progettazione al fine di generare con la piattaforma BIMobject® Cloud una comunicazione B2B a livello internazionale tra domanda e offerta. La metodologia BIM (Building Information Modeling) permette al progettista di integrare nel progetto digitale oggetti reali che includono: disegno 2d, modello 3d, materiale, voce di capitolato, manutenzione, costo, ecc.

Il modello così generato può essere utile per calcoli, verifiche e analisi per tutto il processo di filiera. Alle aziende associate ANGAISA è riservato uno sconto del 10% sui seguenti servizi BIMobject®:

- Sviluppo oggetti BIM rappresentanti i prodotti reali dell'azienda
- BIMobject® Publishing fino a 50 Schede Prodotto BIMobject® pubblicate
- BIManalytics™ Pro per 5 utenti, analisi e comunicazione con i progettisti e BIMail™
- E-Learning dedicato - Video Tutorial sul canale Youtube BIMobject sui vostri oggetti BIM
- N.1 citazione nella newsletter settimanale BIMobject (database mondiale)
- Partecipazione alle giornate BIMday per incontri con i professionisti della progettazione

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da BIMobject®.

 www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Accordo – quadro ANGAISA / CERVED



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e CERVED grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni di particolare

favore, dei prodotti e dei servizi di una delle aziende leader nel settore della GESTIONE del CREDITO.

Più precisamente, gli associati ANGAISA, potranno avvalersi dei seguenti prodotti e servizi:

- Dati ufficiali e informazioni commerciali;
- Informazioni immobiliari (visure immobiliari e informazioni catastali);
- Decision analytics (soluzioni personalizzate e sistemi decisionali);
- Rating Agency; Credit assessment;
- Outsourcing gestione incassi;
- recupero stragiudiziale e giudiziale;
- Risk predictor;
- Gestione globale;
- Rating pubblico;
- Business Predictor;
- Recupero crediti in Italia e all'estero;
- Crc Analisi;
- PayLine Decision.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono contenuti nella scheda, disponibile all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni.

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CERVED alle aziende associate ANGAISA.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Accordo – quadro ANGAISA / Banco Building



Campionari, prodotti provenienti da fiere ed esposizioni, commesse non ritirate, set di collezioni ormai fuori catalogo: nei magazzini si accumulano beni non più commerciabili che però pesano sui bilanci aziendali.

Grazie alla collaborazione tra ANGAISA e Banco Building onlus - ente non profit che ha come mission quella di recuperare, da produttori e distributori, prodotti in eccedenza per donarli ad altri organismi non profit – è possibile utilizzare gratuitamente servizi specifici che consentono di ottimizzare la gestione dei magazzini, sostenere il non profit, rafforzare la responsabilità sociale dell'impresa. Peculiarità di Banco Building è l'intervento nei settori edile, arredamento, tessile.

Il servizio svolto dall'associazione è trasparente: ricevente le offerte di beni da parte delle aziende, l'associazione seleziona, nel proprio database, gli enti beneficiari; creato l'abbinamento, l'azienda donante è messa direttamente in contatto con l'ente prescelto, in modo che possa

essere certa della destinazione finale, mentre i responsabili di Banco Building garantiscono assistenza durante tutta l'operazione, dal momento dell'offerta al ritiro della merce.

Un'avvertenza: i beni donati devono essere nuovi o in ottimo stato.

La convenienza è triplice: le aziende ottimizzano i costi di magazzino e/o di smaltimento usufruendo anche della particolare normativa fiscale in merito alla cessione di beni alle Onlus; gli enti e le organizzazioni risparmiano i costi di acquisto dei beni e dei materiali ricevuti, accollandosi solo i costi di trasporto; la collettività, con il recupero di beni e materiali, limita il consumo di risorse, attenua l'impatto ambientale e riduce i costi dei servizi.

In questi anni sono molti i marchi importanti che si sono affidati al coordinamento di Banco Building per le loro donazioni, consultabili sul sito www.bancobuilding.it.

In considerazione della particolarità del servizio offerto e della necessaria "personalizzazione" dello stesso, che tiene conto della qualità e quantità dei materiali da far ritirare, le singole "offerte" sono subordinate all'accettazione di Banco Building che gestisce poi direttamente il rapporto, in qualità di intermediario, fra azienda donante e beneficiario.

Per ulteriori informazioni: Daniela Romanello, responsabile Comunicazione e Relazioni istituzionali comunicazione@bancobuilding.it – 3425146486.

ANGAISA resta comunque a disposizione di tutte le aziende associate per agevolare, se necessario, il contatto con la Segreteria di Banco Building.

Vi segnaliamo che la normativa fiscale di riferimento è disponibile all'interno del portale associativo www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

